



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**

**2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane**

**D E T E R M I N A Z I O N E  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 47 del 23/04/2024**

**Registro Generale N° 509 del 23/04/2024**

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro dipendente Matricola 319 per limiti di età e collocamento in pensione di vecchiaia

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTA:**

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

**OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA 319 PER LIMITI DI ETÀ E COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI VECCHIAIA**

**Premesso che:**

- in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 11/2023, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale :

- con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 dell'8/2/2024;
- con deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 46 del 12/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ex art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021;
- con deliberazione n. 30 del 07/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Letto** lo Statuto Comunale;

**Letto** altresì il Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13 agosto 2020;

**Visti:**

- l'art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *“relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: (...) c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in*

66 anni”;

- l'art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *“il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...) Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni”*;

**Visti** altresì:

- l'art. 27-ter, lett. a), del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui *“La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione”*;
- l'art. 27-quater del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui *“Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista”*;
- l'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha abrogato l'art. 16 del D. Lgs. n. 503/1992 concernente l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici;

**Considerato** altresì che:

- che la Circolare n. 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, stabilisce che *“per valutare il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondono contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali”*;
- ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo;

**Osservato** che sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

**Osservata** altresì la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita secondo cui, per quanto attiene la Pensione di vecchiaia ex art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011, il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **è pari a 67 anni**;

**Visto** il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0014638 del 04/03/2021, il quale rappresenta che

*“L’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che: “L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”. Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Come anche riportato nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al paragrafo 2.3.1, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge: “Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l’amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l’adeguamento alla speranza di vita).”. (...) **Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti. In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l’accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione”;***

**Letto** il Messaggio INPS n. 1405 del 25 gennaio 2012 il quale precisa che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente;

**Richiamato** l’art. 12 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali 9 maggio 2006;

**Verificato** che il dipendente Matricola 319 ha prodotto la domanda di **pensione di vecchiaia** prot. INPS\_83836 del 22 Febbraio 2024, **con decorrenza 01 Febbraio 2025 (ultimo giorno lavorativo 31 Gennaio 2025);**

**Dato atto** che, dalla documentazione in atti, il dipendente Matricola 319 è stato assunto a tempo indeterminato in data 31 Dicembre 2004;

**Constatato** che, dall’istruttoria d’ufficio:

- il dipendente mat. 319 matura, alla data del 31 Gennaio 2025, un servizio utile complessivo ai fini pensionistici di 20 anni, mesi 9 di servizio svolto presso il Comune di Galatone oltre a mesi 3 di servizio prestati presso il medesimo ente dal 05/08/2000 al 04/11/2000;
- ha maturato un ulteriore servizio utile ai fini pensionistici di mesi 5 e giorni 5 presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 26/03/2001 al 31/08/2001 oltre ad anni 2, mesi 7 e giorni 28 maturati presso L’ist. Prof. Industria e Artigianato dal 03/09/2001 al 30/04/2004;
- conseguentemente, alla data del 31 Gennaio 2025 integra il diritto alla pensione di vecchiaia *ex art. 24, commi*

6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, con un'anzianità contributiva complessiva pari a 24 anni, mesi 1 e giorni 3;

**Ritenuto**, per le ragioni sopra esposte:

- di dover disporre la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente Matricola 319, con decorrenza 1° Febbraio 2025 (ultimo giorno lavorativo 31 Gennaio 2025) per perfezionamento del requisito contributivo e conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
- di dover procedere ad istruire la pratica di pensione nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Circolare INPS n. 54/2016;

### DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. **Di sancire** la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e il collocamento a riposo per il conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, a far data dal 1° Febbraio 2025 (ultimo giorno lavorativo 31 Gennaio 2025), del dipendente Matricola 319, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente inquadrato nell'Area degli Istruttori, ex categoria C (p.e. C3) con il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza (Agente di Polizia Locale);
2. **Di disporre** la trasmissione all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento unitamente alla documentazione necessaria alla determinazione della prestazione pensionistica, così come istruita dalla sezione Risorse Umane, per quanto di competenza.
3. **Di dare atto** che la retribuzione annua contributiva in base al vigente CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, è la seguente:

...OMISSIS...

Stipendio tab. annuo	€ 21.392,88
Differenziale stipendiale storico	€ 1.076,88
IVC	€ 864,84
Anticipo IVC art. 3 D.L. 145 del 18/10/2023 (liquidata a 12/2023)	- € 689,81
IND. DI VIGILANZA P.S	€ 1.310,88
Indennità di comparto (per 12 mesi)	€ 549,60
Tredicesima mensilità	€ 1.887,07
Totale	€ 26.392,34

4. **Di rendere noto** che responsabile del procedimento è il soggetto che adotta l'atto.
5. **Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento.
6. **Di comunicare** copia del presente provvedimento al dipendente interessato.

Galatone, 23/04/2024

IL DIRIGENTE  
f.to **NOCCO Dott.ssa Serena**

(( FIRMA DIGITALE ))